

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

- ART. 1.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 1.2 PRESUPPOSTO
- ART. 1.3 SOGGETTI ATTIVI

TITOLO II – DISCIPLINA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

- ART. 2.1 OGGETTO DEL TRIBUTO
- ART. 2.2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
- ART. 2.3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 2.4 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 2.5 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI
- ART. 2.6 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- ART. 2.7 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI
- ART. 2.8 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
- ART. 2.9 ALIQUOTE E DETRAZIONI
- ART. 2.10 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 2.11 AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI
- ART. 2.12 ESCLUSIONI
- ART. 2.13 ESENZIONI
- ART. 2.14 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- ART. 3.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TASI
- ART. 3.2 PRESUPPOSTO E FINALITA'
- ART. 3.3 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 3.4 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- ART. 3.5 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 3.6 ALIQUOTE DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI
- ART. 3.7 UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 3.8 DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E (TARI)

- ART. 4.1 OGGETTO E AMBITO DEL REGOLAMENTO
- ART. 4.2 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 4.3 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
- ART. 4.4 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 4.5 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL PRELIEVO
- ART. 4.6 RIDUZIONI SUPERFICI UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 4.7 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- ART. 4.8 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 4.9 ASSOGGETTABILITA' AL TRIBUTO SUPERFICI ESENTI O ESCLUSE
- ART. 4.10 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'UTENZA

TITOLO V – DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CATEGORIE

- ART. 5.1 IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI
- ART. 5.2 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 5.3 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 5.4 SCUOLE STATALI

- ART. 5.5 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE
- ART. 5.6 UTENZE DOMESTICHE DETERMINAZIONE OCCUPANTI
- ART. 5.7 UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 5.8 TASSA PER UTENZE NON DOMESTICHE TEMPORANEA
- ART. 5.9 RIDUZIONI TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 5.10 RIDUZIONI TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
- ART. 5.11 ULTERIORI RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI

TITOLO VI – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’IMPOSTA

- ART. 6.1 ALIQUOTE E DETRAZIONI
- ART. 6.1 ALIQUOTE E DETRAZIONI
- ART. 6.2 VERSAMENTI IMU/TASI E TARI
- ART. 6.3 VERSAMENTO TARDIVO – RAVVEDIMENTO OPEROSO
- ART. 6.4 DICHIARAZIONE IMU/TASI
- ART. 6.5 DICHIARAZIONE TARI
- ART. 6.6 DENUNCIA DI CESSAZIONE TARI
- ART. 6.7 RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- ART. 6.8 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 6.9 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- ART. 6.10 SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 6.11 AUTOTUTELA
- ART. 6.12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 6.13 RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO
- ART. 6.14 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 6.15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO VII – NORME DI RINVIO E FINALI

- ART. 7.1 NORME DI RINVIO E FINALI

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

ART. 1.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Bolzano Vicentino, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il presente regolamento disciplina la IUC per le componenti :
 - Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
 - Tributo sui servizi indivisibili (TASI) dovuta sia dal possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 1.2 PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno di natura patrimoniale costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 1.3 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono:
 - il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
 - lo Stato, con riferimento all'imposta comunale sugli immobili produttivi censiti al N.C.E.U. nella categoria catastale D.

TITOLO II – DISCIPLINA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

ART. 2.1 OGGETTO DEL TRIBUTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Bolzano Vicentino dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D. L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge del 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D. L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2.2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2, del D. Lgs. n. 504/1992.

ART. 2.3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto Comune di Bolzano Vicentino

edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Sono considerate non fabbricabili le aree possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'iscrizione nella previdenza agricola ha effetto per l'intero periodo di imposta e la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 2.4 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 2.5 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della Legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del D. L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 2.6 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D. Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso e al fine di agevolare i contribuenti nell'individuazione della base imponibile, la Giunta Comunale può, con proprio atto, determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
4. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma precedente.
5. Qualora l'imposta sia stata pagata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati da suddetta deliberazione, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza di imposta.

ART. 2.7 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati:
 - di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42;
 - inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nemmeno come deposito, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a) fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto d'ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, di gas, di luce elettrica, di fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.

6. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità può essere accertato mediante:

- a) perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

7. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà, con spese a carico del possessore dell'immobile, quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione sostitutiva al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui al comma 3, ovvero rigettando motivatamente la richiesta.

8. La riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data:

- a) di in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inagibilità o di inabilità;
- b) di presentazione al Comune di Bolzano Vicentino della dichiarazione sostitutiva. Qualora il contribuente dichiara la sussistenza dell'inagibilità o dell'inabitabilità anteriormente al 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'autocertificazione, l'agevolazione potrà essere applicata solo a decorrere dall'anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva. L'autocertificazione resa tardivamente, infatti, non dà diritto all'applicazione retroattiva della riduzione.

ART. 2.8 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. del 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 2.9 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g), della Legge 24/12/2012, n. 228, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine di legge, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART 2.10 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si considera direttamente adibita ad abitazione principale e, quindi, fuori dal campo di applicazione dell'IMU:

a) l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da soggetti che non hanno vincoli di parentela entro il secondo grado;

b) le unità immobiliari e relative pertinenze, nella misura di una sola unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che, per l'anno di imposta di riferimento, l'indicatore ISEE del nucleo familiare del comodatario non sia superiore a 15.000 euro annui, ai sensi dell'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014);

c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1, della Legge 23 maggio 2014, n. 80.

2. Per la fruizione dell'agevolazione di cui al punto a), i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste. L'autocertificazione deve essere consegnata o spedita entro il 31/12 dell'anno nel quale si sono verificate le condizioni. La dichiarazione si ritiene valida per l'anno di imposta in cui viene presentata e per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni nei dati ed elementi riportati.

3. Per la fruizione dell'agevolazione di cui al punto b), i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la concessione in uso gratuito, corredata della dichiarazione ISEE del nucleo familiare del comodatario. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione in uso e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

4. Per la fruizione dell'agevolazione di cui al punto c), i soggetti passivi devono attestare, mediante apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le condizioni richieste per la riduzione. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 31/12 dell'anno nel quale si sono verificate le condizioni e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

5. Nel caso in cui la condizione si realizzi ad anni alterni, i soggetti passivi devono, per ciascun anno di imposta per il quale possono beneficiare dell'equiparazione, presentare l'autocertificazione.

6. La dichiarazione ISEE comprovante i requisiti per l'equiparazione ad abitazione principale deve essere presentata ogni anno in cui sussiste la condizione.

7. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

ART. 2.11 AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI

1. l'aliquota è ridotta per l'unità immobiliare:

a) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze C/2, C/6 e C/7, come previsto dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201;

b) regolarmente assegnata quale alloggio dagli I.A.C.P. ed altri Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, a condizione che gli stessi, oltre ad essere utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore in base a quanto disposto dal comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cui ai punti a) e b) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno in parte uguali tra di loro indipendentemente dalla quota di possesso.

3. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

ART. 2.12 ESCLUSIONI

1. Ai sensi di legge l'Imposta Municipale Propria non si applica a decorrere dal 01.01.2014:
 - al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché delle abitazioni ad essa assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente al Comune di Bolzano Vicentino.

ART. 2.13 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), ed i) del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente commerciale utilizzatore.
 - c) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce).
 - d) i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133;
2. Le esenzioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
3. Per poter usufruire dell'esenzione di cui alle lett. b), c) e d) i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 2.14 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 3.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TASI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Bolzano Vicentino del tributo per i servizi indivisibili istituito dall'art. 1 commi 669-679 della Legge n. 147/2013, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili (TASI).
2. Le disposizioni in materia di TASI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 3.2 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

ART. 3.3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2.3.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. In caso di pluralità di possessori o di pluralità di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento delle distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
4. L'occupante versa la TASI nella misura percentuale del tributo complessivo stabilita dall'apposita delibera che approva le aliquote, la restante parte del tributo è dovuta dal possessore. La percentuale di riparto del tributo è compresa tra il 10 e il 30 per cento ed è stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare del diritto reale. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata complessiva del rapporto.
6. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 3.4 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili oppure di interesse storico o artistico la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento. La riduzione non è cumulabile tra le distinte fattispecie.

ART. 3.5 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino

al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per ogni anno solare proporzionalmente alla quota, ai mesi di possesso o detenzione. Il possesso o la detenzione per almeno 15 giorni equivale al possesso per l'intero mese.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 3.6 ALIQUOTE DEL TRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; nella medesima deliberazione sono individuati i servizi indivisibili e i relativi costi a cui copertura la Tasi è diretta.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. La Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) fissa anche per l'anno 2015 l'aliquota massima al 2,5 per mille. Anche per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti minimi e massimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 3.7 UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini del tributo servizi indivisibili, sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota le stesse fattispecie previste per l'imposta municipale propria di cui al precedente art. 2.10.

ART. 3.8 DETRAZIONI, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con apposita delibera il Consiglio Comunale provvede ad individuare eventuali detrazioni ed i casi di agevolazione e riduzione di cui all'art. 1 della Legge 147/2013.

2. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del D. L. n. 16/2014 come dettagliate all'art. 2.13 lett. a) e b) del presente regolamento.

3. Le agevolazioni previste per l'IMU di cui al precedente art. 2.11 si applicano anche ai fini del tributo servizi indivisibili.

4. Per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, della Legge 23 maggio 2014, n. 80.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E (TARI)

ART. 4.1 OGGETTO E AMBITO DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Bolzano Vicentino della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'art. 1 comma 639 e successivi della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) riferita al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Le disposizioni in materia di TARI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. La disciplina regolamentare vigente per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie per la determinazione del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, è quella contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158 (di seguito D.P.R.158/99).
4. Sono soppressi, conseguentemente, tutti i precedenti regimi di prelievo, in particolare la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del D. Lgs. 507/1993, la Tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49, del D. Lgs. 22/1997, la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 e la Tassa sui Rifiuti e sui Servizi di cui all'articolo 14, della L. 214/2011.
5. I presupposti di imposizione per i prelievi di cui al precedente comma, ora abrogati, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente regolamento, sono regolati dalla rispettiva disciplina normativa e regolamentare e nei termini di decadenza previsti per Legge.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4.2 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché lo spazzamento stradale, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, dal Regolamento Comunale della gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani definisce ai fini del conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento, i criteri e le modalità di assimilazione ai rifiuti urbani.

ART. 4.3 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi (balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi) a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati, anche se in quantità minima.
2. La tassa è applicata altresì alle aree ed ai locali pertinenziali od accessori comunque denominati (come garage, rimesse, cantine, depositi), anche se separati, ma funzionalmente asserviti all'immobile principale ove si svolge l'attività.
3. Si intendono per:
 - locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno e coperte da tetto, tettoie o portico, ma anche i poggioli, terrazze o portici chiusi sui tre lati e coperti da sporgenze, da poggioli del piano superiore e da logge;
 - aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali come, ad esempio, balconi e terrazze coperti e chiusi sui tre lati, campeggi, dancing e cinema all'aperto ecc.
4. La tassa è applicata per i rifiuti soggetti a regime di privativa e per le attività gestionali da questi indotte rientranti nel regime di privativa pubblica.
5. La tassa è dovuta anche:
 - per le unità immobiliari adibite a uso abitativo, comprese quelle ad uso foresteria, se allacciate almeno a due tra i servizi a rete (acqua, gas, elettricità, calore) in quanto idonee alla produzione di rifiuti; sono altresì idonee alla produzione di rifiuti se allacciate tramite terzi o provvedano con sistemi sostitutivi ai

servizi di rete. L' idoneità alla produzione dei rifiuti si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

- per i locali diversi dall'uso abitativo di cui al comma precedente, e le aree scoperte, se in presenza di atti assentivi od autorizzativi all' utilizzo od all' esercizio di attività nell' unità immobiliare od area, rilasciati, anche in forma tacita, da Enti competenti, o in caso di rilascio di dichiarazione a pubblica autorità. E' fatto salvo l' onere della prova contraria.

ART. 4.4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da:

- chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, associazione, ente pubblico e/o privato sia il possesso o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

- chiunque, anche se non usufruisce del servizio, a condizione che lo stesso sia attivato e la fattispecie non rientri in una delle ipotesi di deroga od esenzione.

2. In caso di occupazione abusiva, il titolare delle aree e/o dei locali è obbligato in solido con il soggetto tenuto al pagamento del prelievo in base al comma precedente.

3. Per le utenze domestiche, fermo restando il vincolo della solidarietà per i coobbligati, il soggetto passivo è individuato:

- nell' intestatario del foglio di famiglia anagrafico nel caso in cui risieda nell' immobile;
- nel proprietario (anche usufruttuario), gestore, locatore o comodatario quando trattasi di locali assegnati a soggetti non residenti (es. cittadini statunitensi militari) od a utilizzatori indistinti (contratti di locazione aziendali di alloggi ammobiliati e non) o soggetti a rinnovarsi frequentemente (locazione temporanea inferiore a 6 mesi anche infrannuali).
- nel soggetto che beneficia dell' uso o della disponibilità negli altri casi.

4. In caso di trasferimento o decesso dell' intestatario del foglio di famiglia, il soggetto passivo è uno dei coobbligati rimasti nel nucleo familiare; in tal caso il nuovo soggetto passivo non è tenuto alla denuncia della variazione in quanto si procede d' ufficio.

5. Per le utenze non domestiche il soggetto passivo è chi occupa o detiene i locali o le aree scoperte, o chi beneficia dell' uso o della disponibilità; è soggetto passivo il proprietario, il conduttore o l' utilizzatore; sono obbligati in solido tutti quelli che usano in comune i locali o le aree stesse scoperte.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della denuncia e del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte d' uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. Il Comune, o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, può richiedere all' amministratore del condominio la presentazione dell' elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio o al centro commerciale anche integrato.

ART. 4.5 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI AL PRELIEVO

1. Fino all' attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell' art. 1, della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili a produrre rifiuti urbani assimilati.

2. Il Comune o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, relativamente alle attività di accertamento, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R 23/03/1998, n. 138; oppure, nel caso non sia possibile, per assenza o carenza del dato catastale, può considerare come superficie soggetta al prelievo la superficie media di categoria

3. Fino alla completa attuazione degli allineamenti tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, la superficie assoggettabile al prelievo sarà quella dichiarata o accertata ai fini dei precedenti

prelievi sui rifiuti.

4. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile.

5. La superficie di riferimento per il calcolo della tassa è quella calpestabile misurata per i locali al filo interno muri e per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni insistenti, e con l'esclusione di quella parte con altezza inferiore a m 1,50.

6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia inferiore oppure pari o superiore al mezzo metro quadrato.

7. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e le loro pertinenze e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse. Sono considerate utili anche le superfici dei prefabbricati, caravan, tende e simili, purché effettivamente utilizzate ove si trovano.

8. Per i distributori di carburante, autolavaggi simili sono invece soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria di metri quadrati trenta per ogni colonnina di erogazione o di altro impianto di servizio esistente.

9. Le parti comuni condominiali come locali o aree scoperte sono soggette alla tassa, nel solo caso siano esclusivamente utilizzate da un unico soggetto (sono singolarmente soggette alla tassa solo nel caso di autonomo utilizzo come locali o aree scoperte).

10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa per la specifica attività è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una metratura predeterminata pari a mq. 25,00.

Sono escluse dall'applicazione di tale norma le sedi:

- di associazioni senza fini di lucro;
- di società sportive non professionistiche e delle pro-loco;
- legali o fiscali delle attività economiche e professionali per le quali esistano una o più unità locali anche al di fuori del territorio comunale. In quest'ultimo caso è onere dell'utente dimostrare, con opportune certificazioni, l'esistenza ed il regolare assolvimento degli obblighi di pagamento della TARI per tali unità locali;
- di attività quali autotrasportatori, agenti di commercio, prestatori di manodopera, terzisti ed ambulanti con posteggio fisso, che per loro natura esercitano la propria attività unicamente al di fuori della sede legale. È onere dell'utente dimostrare il possesso del requisito per l'esclusione.

ART. 4.6 RIDUZIONI SUPERFICI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, in presenza di documentazione probatoria ovvero per la natura dell'attività suddetta vi sia la contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie dell'immobile, con esclusione dei locali adibiti a ufficio, mensa, spogliatoio e servizi, su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento di cui al seguente elenco, con la precisazione che dette riduzioni non sono cumulabili tra loro:

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	10
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	10
Elettrauto	10
Caseifici, cantine sociali	10
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie,	10
lavorazioni ceramiche, smalterie	10
Officine di carpenteria metallica	10
Tipografie, stamperie, vetrerie	10
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	10
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	10

2. La riduzione è accordata su iniziativa dell'utente a condizione che lo stesso, relativamente all'anno in oggetto, dimostri i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, disposti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
3. La dichiarazione per fruire di detta riduzione può essere inoltrata a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 4.7 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o il locali e le aree che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti urbani o assimilati in misura apprezzabile per la loro natura, per il loro assetto o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- luoghi, locali e/o aree, impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- la parte della superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti si trovino in aree scoperte che in locali; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici destinate ai servizi e al pubblico, in ogni caso ad usi diversi non direttamente adibite all'attività sportiva, come esempio spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, (aree di sosta) e corridoi di accesso e simili;
- unità immobiliari o locali utilizzati a uso abitativo prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, calore), salvo che non siano allacciate alle predette utenze tramite terzi o provvedano con sistemi sostitutivi ai servizi di rete;
- le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, limitatamente alle superfici dove si svolgono di regola le funzioni religiose;
- edifici di proprietà o in uso comunale adibiti ad attività pubblica ed istituzionale;
- le istituzioni scolastiche statali alle quali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33- bis del D. L. 31/12/2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31; al Gestore il Comune provvederà a riversare i trasferimenti ricevuti dallo Stato;
- centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- aree scoperte delle pertinenziali o accessorie delle abitazioni, quali balconi e terrazze aperte sui 3 lati;
- aree scoperte relative alle aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli per gli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, comprese le serre a terra, con esclusione, per quest'ultime, di quelle stabilmente fisse che si possono ricondurre a locali coperti, compresi i chioschi di vendita diretta;
- aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio carburanti, con esclusione dell'area riguardante lo stazionamento per il rifornimento e attività accessorie;
- locali comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, purché non autonomamente utilizzabili anche per l'esercizio di attività e/o destinati a portineria, alloggi, sale o negozi, depositi e simili;
- luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1,50 o interclusi; le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- cavedi, cortili interni non accessibili;
- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione di fatto non utilizzati, limitatamente ai periodi di validità del provvedimento; tale non assoggettabilità è comunque limitata non oltre la data di fine lavori, ovvero, se antecedente, alla data in cui, di fatto, sono divenuti, di nuovo, potenzialmente produttivi di rifiuti (cioè occupati);
- aree verdi, purché siano destinate come pertinenza delle utenze domestiche e non domestiche e che, per quest'ultime, non siano utilizzate diversamente;
- eventuali altri locali e aree produttivi di rifiuti per i quali non è prevista l'esclusione; in tal caso sono

oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio sulla base d'idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

2. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio per superfici dichiarate esenti o escluse dalla tassa, lo stesso sarà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, comprensivo di sanzioni ed interessi.

ART. 4.8 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in forma continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- locali e fabbricati di servizio diretto dell'attività agricola principale quali stalle, fienili e adibiti in via esclusiva a locali di stoccaggio permanente di derrate sfuse o di alimenti sfusi ad uso non umano. Rimangono soggetti alla tassa sui rifiuti i locali di abitazione (sia personale, che dei collaboratori e/o dipendenti), le relative autorimesse anche se inserite in unità immobiliari di ricovero attrezzi e simili; i locali e aree utilizzate nell'esercizio di attività di agriturismo (somministrazione di alimenti e/o bevande, degustazione, pernottamento, sala mostre, attività didattiche, aree attrezzate); gli uffici, gli spacci per vendita diretta, e di tutti i locali potenzialmente idonei a produrre rifiuti urbani e/o assimilati e utilizzati per l'ospitalità di persone, quali box prefabbricati, container e simili, locali uso foresteria o alloggi anche ricavati in locali con destinazione d'uso abitativo; tutti i locali in cui viene svolta un'attività di lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli riconducibili ad attività simili esercitate da altri imprenditori; i locali utilizzati ad uso deposito anche utilizzati promiscuamente per derrate, anche sfuse, ricovero attrezzi;
- superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producano esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precisate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini, ed i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

ART. 4.9 ASSOGGETTABILITA' AL TRIBUTO SUPERFICI ESENTI O ESCLUSE

1. Le circostanze riguardanti l'esclusione o l'esenzione comportano la non assoggettabilità, totale o parziale, soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa da organi competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio per superfici dichiarate escluse dalla tassa, lo stesso sarà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, comprensivo di sanzioni ed interessi.

ART. 4.10 INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La tassa è dovuta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, computata a giorni, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni del presupposto impositivo.

2. L'obbligazione decorre dal giorno stesso di inizio dell'occupazione, della detenzione o della disponibilità dei locali e/o aree purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Le modifiche che intervengono durante l'anno in merito agli elementi che determinano la tassa producono i loro effetti dalla data di presentazione della denuncia di variazione.

4. La cessazione decorre dal giorno di presentazione della dichiarazione di cessazione. In caso di mancata o ritardata denuncia, l'obbligazione non si protrae per le annualità successive quando l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata. A tal fine è

necessario che l'utente indichi tutti i dati necessari relativi all'utenza interessata producendo idonea documentazione probatoria (es. risoluzioni delle utenze, della conduzione, ecc.) ovvero fornisca indicazioni utili al fine di individuare l'utente subentrato nei locali e nelle aree. In presenza di elementi e/o documenti probatori concordanti, si può provvedere alla cessazione d'ufficio.

5. Le variazioni che comportino un aumento e una diminuzione della tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

TITOLO V – DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CATEGORIE

ART. 5.1 IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E L'INTEGRALE COPERTURA DEI COSTI

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come derivanti dal Piano Finanziario di cui al successivo comma.

2. Per la determinazione annuale degli elementi industriali del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati viene redatto, a cura del Comune o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, il Piano Economico Finanziario (PEF) e la relativa relazione in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento.

3. Il PEF è approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

4. Gli accantonamenti di cui all'art. 2424-bis del c.c., finalizzati alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile ma dei quali sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza, costituiscono costo da inserire nel PEF qualora determinati ai sensi delle vigenti disposizioni normative fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. 917/1986 TUIR).

5. Il prelievo, nelle sue articolazioni tariffarie, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi afferenti la costituzione di fondi di svalutazione crediti, fondi rischi ed accantonamenti, oltre i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori e dei costi delle riduzioni non previste dal comma 659, dell'art. 1 della Legge 147/2013, per le quali il Comune deliberante deve provvedere con autonoma copertura di spesa.

6. Qualora, a consuntivo, si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza dovrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, a decorrere dal primo esercizio utile successivo o posti a carico del bilancio comunale.

7. In presenza di incrementi dei costi dei servizi erogati, pari o superiori al 40% rispetto a quelli ipotizzati e previsti nel piano finanziario, le tariffe possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i..

ART. 5.2 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. Ai soli fini della determinazione annuale della tariffa, le superfici ed il numero delle persone da assegnare alle utenze domestiche sono quelle risultanti al momento dell'estrazione dei dati per l'approvazione delle tariffe e rimane invariato per l'intero anno.

4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R.158/99.

ART. 5.3 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione riguardante la stessa annualità.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. La deliberazione deve indicare gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione delle tariffe da applicare a ogni tipologia di utenza per la parte fissa e per la parte variabile in conformità e secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, allegato 1 del D.P.R. 158/99. In particolare, deve indicare la suddivisione della tassa a carico delle utenze domestiche e non domestiche, e i coefficienti di produzione dei rifiuti.
4. In sede di deliberazione annuale per l'approvazione delle tariffe, può essere previsto, relativamente alla parte variabile, un diverso coefficiente di produzione di rifiuti: per le utenze domestiche residenti che rinunciano al conferimento della frazione umida per utilizzarla quale emendante e fertilizzante nelle aree pertinenziali; per le utenze non domestiche ad alta produzione di rifiuti organici dalle quali il Comune ricava un differenziale rispetto alla media tra il costo del prelievo e quello per lo smaltimento.

ART. 5.4 SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/ 2007, n. 248 convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

ART. 5.5 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Le utenze sono suddivise tra utenze "domestiche" e "non domestiche".
2. Sono "domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze utilizzati o utilizzabili da persone fisiche per uso privato.
3. Rientrano nelle utenze domestiche:
 - residenti le abitazioni di residenza anagrafica abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nel foglio di famiglia dell'anagrafe della popolazione residente del Comune;
 - non residenti le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica, le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (case a disposizione) e gli alloggi dei cittadini iscritti all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero), quelli dei soggetti dimoranti per altri motivi in località diversa da quella di residenza anagrafica, nonché gli immobili diversi dalle unità abitative (magazzini, autorimesse, depositi, ripostigli e simili, ecc.) se condotti da persona fisica privata.
4. Sono "non domestiche" tutte le utenze riferite ad immobili e loro pertinenze o aree utilizzabili da soggetti giuridici quali istituzioni pubbliche, comunità, associazioni, condomini, attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
5. È compito del Comune o del Soggetto Gestore dallo stesso individuato, provvedere all'aggiornamento dei dati relativi alla classificazione delle utenze, sulla base delle risultanze d'ufficio riferite a 60 giorni prima la data di invio della bollettazione.
6. La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche avviene secondo criteri statistici e razionali utilizzando, ove possibile, le metodologie di ripartizione fino ad oggi utilizzate dal Comune o dal Soggetto Gestore dallo stesso individuato.

ART. 5.6 UTENZE DOMESTICHE DETERMINAZIONE OCCUPANTI

1. La classificazione delle utenze domestiche è articolata sulla base del numero dei componenti residenti e dei domiciliati.
2. Per le utenze domestiche residenti il numero dei componenti è quello risultante dagli aggiornamenti periodici effettuati sui dati reperiti per tramite delle anagrafi comunali ed applicati d'ufficio. Devono comunque essere dichiarate:
 - le persone che pur non appartenendo al nucleo familiare anagrafico sono dimoranti nell'immobile per un periodo di almeno sei mesi, come ad esempio colf o badanti;

- i membri del nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove. Nei casi di assenza per servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, di degenze o ricoveri presso case di cura/riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo superiore ai sei mesi, viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti, a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.
- 3. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti è fissato ad una unità.
- 4. Sono considerate utenze domestiche non residenti i locali utilizzati da persone non residenti nel Comune ovvero quando il soggetto passivo, pur residente, non ha la residenza anagrafica nei locali in oggetto. Il numero dei componenti è fissato ad una unità salvo diversa dichiarazione.
- 5. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità immobiliare: tutti gli occupanti sono obbligati in solido con vincolo di solidarietà.
- 6. Le unità immobiliari costituite unicamente da garage, cantine, o altri simili luoghi di deposito si considerano tenze domestiche con 1 componente se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

ART. 5.7 UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta in via prevalente, tenuto conto delle specificità della realtà socio – economica e della potenzialità di produrre rifiuti per categorie omogenee.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel seguente elenco:

Categorie Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari, piscine
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante; case uso foresteria, comunità, convitti
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo, case albergo, alloggi in strutture residenziali
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, hamburgerie
24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Pluri-licenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato genere alimentari e di beni deperibili
30 Discoteche, night club, circoli privati

3. L'inquadramento di un'utenza in una delle attività di cui al comma 1 viene, di regola, effettuata con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT e relativa all'attività principale e/o secondaria; in ogni caso prevale la reale attività esercitata e, ai fini della classificazione, si fa riferimento a quest'ultima.

4. Le attività non inquadrabili in una specifica tipologia sono associate, ai fini dell'applicazione della tassa, all'attività che presenta con loro maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici che fanno parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 25 mq.

6. Quando sono svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte attività distintamente classificate per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tassa, si fa riferimento all'attività principale.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività svolta.

ART. 5.8 TASSA PER UTENZE NON DOMESTICHE TEMPORANEA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno, non ulteriormente frazionabile, la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria, aumentata al 100%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani o assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Non sono soggetti alla tassa l'occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento, le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc. le occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 4 ore.

6. La tassa non è dovuta se per l'insieme delle occupazioni effettuate durante l'anno di riferimento, l'importo totale non supera 12,00 euro; tale limite si applica includendo alla tassa sui rifiuti il tributo provinciale.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa sui rifiuti annuale, rapportandole a giorno.

ART. 5.9 RIDUZIONI TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi del Testo Unico Ambientale ovvero ai sensi del Regolamento Comunale che disciplina la gestione del servizio che dimostri di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tassa in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D. Lgs.03/04/2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione è accordata su iniziativa dell'utente a condizione che lo stesso, relativamente all'anno in

oggetto, dimostri con documentazione anche mediante attestazione del terzo, che i rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel singolo insediamento siano stati oggettivamente ed effettivamente avviati ad attività di recupero.

4. La dichiarazione per fruire di detta riduzione può essere inoltrata a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione deve contenere la specifica denominazione del tipo di rifiuto, la quantità prodotta espressa in Kg avviata al recupero; sono esclusi dal totale dei rifiuti complessivamente avviati al recupero i rifiuti derivanti dagli imballaggi terziari, ed eventualmente secondari, per i quali l'operatore economico è tenuto a provvedervi in proprio; la dichiarazione deve, altresì, attestare che le quantità di rifiuto, dopo essere state avviate al riutilizzo, di fatto, non sono state riutilizzate.

5. Il Funzionario può richiedere documentazione integrativa qualora quella prodotta e sopra richiamata risulti insufficiente per valutare la richiesta.

6. Il funzionario, per verificare quanto sia la spettanza e quantificarla, segue la seguente formula:

$$TVR = \frac{tmr * qrr}{kd * mq}$$

ove

TVR= tariffa variabile da rimborsare (non superiore a tmr)

tmr= massimo rimborsabile della tariffa variabile (100% della tariffa parte variabile)

qrr= quantità di rifiuti in Kg. oggettivamente ed effettivamente avviati al riutilizzo

kd= quantità rifiuti in Kg. assimilati agli urbani producibili per categoria presa in esame, per mq. e per anno; per quanto attiene alla quantità media di rifiuto (qmr) prodotto si fa riferimento ai coefficienti di produzione, della parte variabile, fissati in sede di determinazione relativamente alla categoria presa in oggetto;

mq= metri quadrati tassati per singolo insediamento produttivo (con esclusione a titolo esemplificativo di uffici, mense, spogliatoi e di tutti gli altri locali e aree diversi dalla produzione o lavorazione);

7. Per i periodi di detenzione o occupazione inferiori l'anno il calcolo deve essere rapportato al periodo di obbligazione.

8. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 5.10 RIDUZIONI TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che praticano l'auto-smaltimento della frazione organica hanno diritto ad una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%.

2. Le utenze domestiche che utilizzano il pannolino ecologico di cotone riutilizzabile hanno diritto, previa presentazione del documento che ne attesti l'acquisto, ad una riduzione della tariffa pari al 20% per tutto il periodo in cui avviene tale utilizzo. e comunque non oltre i due anni di età del bambino.

3. Alle utenze domestiche occupate da nuclei il cui capo famiglia fruisca di pubblica assistenza, è concessa su richiesta dello stesso una riduzione della tariffa pari al:

- 100% se ISEE compreso fra Euro 0 e 4.500;
- 70% se ISEE compreso fra Euro 4.501 e 8.000;
- 30% se ISEE compreso fra Euro 8.001 e 12.000;

4. La tariffa fissa e variabile, è ridotta del 50% in presenza di portatori certificati di handicap o invalidi al 100% se non sono ricoverati in centri residenziali permanenti. Tale riduzione deve essere richiesta dal contribuente interessato.

5. I soggetti passivi che occupano le unità immobiliari site presso il Centro Anziani di via Piave, di proprietà del Comune di Bolzano Vicentino, che corrispondono un canone di locazione al Comune, sono esonerate dal pagamento.

6. Per le unità abitative e loro pertinenze in possesso di soggetti residenti ma dimoranti altrove per un periodo dell'anno solare superiore a sei mesi, la tassa è dovuta conteggiando il numero dei componenti pari ad uno con una riduzione del venti per cento; l'agevolazione spetta in relazione al periodo di sussistenza dell'iscrizione alla predetta anagrafe purché l'unità abitativa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi.

7. Per le unità abitative e loro pertinenze in possesso di soggetti residenti all'estero regolarmente iscritti all'Anagrafe della popolazione residente all'estero (A.I.R.E.) per un periodo dell'anno solare superiore a

sei mesi, la tassa è dovuta conteggiando il numero dei componenti pari ad uno con una riduzione del venti per cento; l'agevolazione spetta in relazione al periodo di sussistenza dell'iscrizione alla predetta anagrafe purché l'unità abitativa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi.

8. Per fruire della agevolazione gli utenti di cui ai commi 6 e 7 devono fornire adeguata documentazione nei termini di cui all'art. 7.5 del presente regolamento; l'agevolazione non si applica qualora non vi siano intestazioni delle utenze autonome riferibili all'unità oggetto di tassazione.

9. Per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, della Legge 23/05/2014, n. 80.

10. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 5.11 ULTERIORI RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI

1. Per le utenze poste ad una maggiore distanza di quella stabilita dal Regolamento per la gestione dei rifiuti, misurata su strade pubbliche dal punto in cui l'utente dovrebbe collocare i rifiuti, la tassa è ridotta in ragione del 10% ogni cento metri oltre il limite stabilito, sino al limite massimo del 60%.

2. La riduzione non si applica nel caso in cui gli utenti siano tenuti a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali ovvero in caso di prelievo dei rifiuti all'interno del loro fondo.

3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, sempre che tali fatti si riscontrino in una zona gravata da privativa.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali di carattere nazionale non comporta riduzione od esonero dalla tassa.

TITOLO VI – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA

ART. 6.1 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote, le tariffe, le agevolazioni e detrazioni della IUC sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge, ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed esplicano effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione entro il predetto termine sono confermate le aliquote, tariffe, detrazione ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.

ART. 6.2 VERSAMENTI IMU/TASI E TARI

1. Il tributo IMU è versato in autoliquidazione mentre per il tributo TASI il Comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. L'imposta IMU ed il tributo TASI sono dovute per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ovvero la detenzione od utilizzo; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Il soggetto passivo IMU e TASI effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate; la prima rata deve essere versata entro il 16 giugno ed è pari all'importo dovuto per il primo semestre, la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Il versamento di IMU e TASI, sono effettuati mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo oppure mediante l'utilizzo dell'apposito bollettino di conto corrente postale.

5. Il tributo TARI è versato in almeno due rate con cadenza semestrale sulla base di avvisi di pagamento inviati dal Comune nei quali sono specificati per l'utenza le date di scadenza e l'importo da pagare. Il Comune ha facoltà di chiedere il versamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) del tributo complessivamente dovuto nell'anno precedente. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro la scadenza della rata di acconto.

6. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutte le fattispecie di immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a euro 12,00 annui.

7. Il versamento della Tari è effettuato mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo oppure mediante l'utilizzo dell'apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

8. L'importo da versare a titolo di IMU/TASI e TARI, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della Legge n. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti IMU e TASI:

- a. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito di imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
- b. effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di scadenza della rispettiva rata di acconto o di saldo.

10. Il curatore fallimentare o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta/tributo dovuti per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 6.3 VERSAMENTO TARDIVO – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente, in caso di tardivo o insufficiente versamento del tributo può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

2. La regolarizzazione tardiva dell'obbligazione tributaria mediante ravvedimento operoso si applica alle violazioni che non sono ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento, come stabilito dall'art. 1, comma 637, lett. b) della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

3. Per il tributo IMU o TASI l'imposta deve essere versata unitamente alla sanzione e agli interessi utilizzando lo stesso codice tributo dell'imposta stabiliti dalle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate.

4. Per il tributo TARI l'imposta, la sanzione e gli interessi devono essere versati disgiuntamente utilizzando i rispettivi codici stabiliti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

5. Il contribuente effettua il versamento del dovuto utilizzando il modello di pagamento F24, barrando la casella "Rav" e deve comunicare all'ufficio tributi l'applicazione del ravvedimento operoso compilando il modello disponibile presso l'ufficio e reperibile in via telematica.

ART. 6.4 DICHIARAZIONE IMU/TASI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative; in particolare è soppresso l'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione IMU, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n° 504/1992 e s.m.i. ad eccezione delle seguenti fattispecie:
- a) atti i cui elementi rilevanti, ai fini della determinazione dell'IMU, non siano acquisibili attraverso le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n° 463 del 18.12.1997 (Modello Unico Informatico);
 - b) atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n° 463 del 18.12.1997;
 - c) agevolazioni/esenzioni di imposta previste da disposizioni legislative e regolamentari, che il contribuente intenda far valere.
3. Ai fini IMU restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU; in sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1. In caso di detenzione od occupazione di unità immobiliare da parte di una pluralità di soggetti la dichiarazione deve essere presentata solo da uno dei soggetti detentori od occupanti.
5. Le dichiarazioni IMU e TASI hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta/tributo dovuto.
6. Ai fini IMU e TASI e per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
7. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 04/08/2014.

ART. 6.5 DICHIARAZIONE TARI

1. Ai fini della corretta gestione del servizio, i soggetti passivi della tassa presentano la dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree; fermo restando quanto sopra, il termine ultimo, per non incorrere nelle sanzioni per l'omissione della dichiarazione, è fissato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'evento. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed ha carattere vincolante.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente.
3. La dichiarazione è dovuta anche dal contribuente per il quale possono trovare applicazione le norme o regole di esenzione, agevolazione, riduzione; è altresì dovuta la dichiarazione di variazione al venire meno delle suddette condizioni.
4. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere i dati del soggetto passivo, sia persona fisica sia giuridica, del sottoscrittore, se diverso dal soggetto passivo, il codice fiscale, la toponomastica, il civico esterno e, se esistente l'interno, i dati catastali, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree oggetto di dichiarazione, le loro ripartizioni interne, con la specifica, se ricorre, dell'indicazione della produzione di rifiuti speciali non assimilabili; eventuali agevolazioni, riduzioni, esclusioni o esenzioni riferibili ai locali e/o alle aree; la data di decorrenza dell'inizio, variazione dell'occupazione, detenzione o conduzione; i dati del proprietario dell'immobile o dell'area, il titolo della disponibilità degli stessi. Inoltre, per le utenze domestiche, deve contenere il numero dei componenti dello stato di famiglia e tutti i dati personali relativamente ai soggetti che dimorano nell'immobile e non sono residenti nello stesso; per le utenze non domestiche deve essere indicata la partita IVA se diversa dal codice fiscale, il codice ATECO riferito all'attività esercitata nei locali o aree con la specificazione

dell'attività prevalente qualora siano esercitate più attività.

5. Per l'utenza domestica la denuncia deve essere resa e sottoscritta dal soggetto passivo; è valida la dichiarazione sottoscritta da uno dei coobbligati. Per l'utenza non domestica la denuncia deve essere resa dal soggetto passivo e sottoscritta dalla persona fisica che ne ha la rappresentanza legale, compresi i procuratori.

6. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed ha carattere vincolante.

7. La denuncia deve essere presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio competente, il quale rilascia ricevuta o tramite servizio postale; in tal caso, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale; inviata telematicamente purché secondo le regole definite dal Testo Unico Amministrazione Digitale; in tal caso si considera presentata nel giorno indicato dal certificatore inviante. La presentazione delle denunce al di fuori delle suddette modalità è considerata omessa.

8. Per le utenze domestiche residenti non è dovuta la dichiarazione di variazione in caso di modifica del numero dei componenti la famiglia anagrafica, in quanto rilevata in modo automatizzato dagli archivi anagrafici.

9. L'utente domestico residente che rinuncia al conferimento della frazione umida deve produrre apposita denuncia nei termini di cui al comma 1, a condizione di avere attivato il riutilizzo della frazione umida, previo pretrattamento in idoneo contenitore all'uopo destinato (c.d. compostatore) e di avere il possesso esclusivo di aree destinate a verde dove conferire successivamente la frazione umida da utilizzare come emendante e fertilizzante. La dimostrazione è assunta con la presentazione dell'acquisto di un compostatore ovvero di avere il possesso di idoneo contenitore; per quanto attiene alle caratteristiche tecniche del contenitore ed le eventuali non conformità dello stesso, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per la gestione del servizio dei rifiuti. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed ha carattere vincolante.

ART. 6.6 DENUNCIA DI CESSAZIONE TARI

1. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali, delle aree nel corso dell'anno va presentata con apposita denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla data dell'evento; la cessazione deve essere debitamente provata con documentazione o risultare da elementi oggettivi. In caso di tardiva presentazione della denuncia, la cessazione decorre dalla data di presentazione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed ha carattere vincolante.

2. La denuncia di cessazione deve contenere i dati del soggetto passivo, sia essa persona fisica che giuridica, del sottoscrittore, se diverso, il codice fiscale, i dati riferiti ai locali e/o aree in oggetto, i dati catastali se non precedentemente comunicati, la data di cessazione della conduzione dei locali o delle aree, idonea documentazione probatoria (es. risoluzioni delle utenze, della conduzione, ecc.), indicazioni utili al fine di individuare l'eventuale utente subentrato nei locali e nelle aree. In mancanza di dati ed elementi dimostrativi si presume che la cessazione decorra dalla data di presentazione.

3. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.

ART. 6.7 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. È ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata e secondo le modalità stabilite nel regolamento delle entrate.

5. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati dalla legge, ovvero Euro 12,00.

ART. 6.8 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo che agisce secondo le modalità e nel rispetto dei poteri come specificato nel regolamento delle entrate.
2. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 6.9 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune o altro soggetto gestore dallo stesso individuato, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo e, a tal fine, può svolgere le attività indicate nel regolamento delle entrate.
2. A seguito di irregolarità sui versamenti eseguiti o sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti il Comune o altro soggetto incaricato dallo stesso, provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese secondo quanto specificato nel regolamento delle entrate.
3. L'avviso di accertamento, adeguatamente motivato, relativo ad un medesimo periodo di imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le indicazioni contenute nel medesimo avviso di accertamento.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare del tributo dovuto, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 6.10 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le seguenti sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge:
 - omessa presentazione della dichiarazione, sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 - infedele dichiarazione, sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine previsto, sanzione da euro 100 a euro 500.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari a quanto previsto nell'apposito regolamento delle entrate. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. Il Funzionario responsabile può, in presenza di circostanze attenuanti o esimenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, ridurre, anche fino alla loro disapplicazione le sanzioni, così come previsto dal comma 700, art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 6.11 AUTOTUTELA

1. Il Comune e/o il Soggetto Gestore dallo stesso individuato, possono, in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente i precedenti atti in ordine all'obbligo del pagamento del tributo e/o del corrispettivo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta come specificato nel regolamento delle entrate.

ART. 6.12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal regolamento in materia di entrate comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 6.13 RATEAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO

1. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione secondo quanto disposto dal vigente regolamento comunale in materia di entrate comunali.

ART. 6.14 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge. 296/2006.

3. Per le riscossioni di cui al comma precedente, sono dovuti, oltre alle spese, ulteriori interessi decorrenti dalla data di formazione dell'atto di accertamento, alla data di presentazione del ruolo all'agente della riscossione ovvero alla data di pagamento se riscosso in forma diversa.

ART. 6.15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile alla gestione del tributo e del relativo prelievo.

2. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono: il Comune e il Soggetto Gestore dallo stesso individuato. Questi, nel rispetto della vigente normativa, potranno affidare anche a terzi azioni comportanti il trattamento dei dati.

3. Tra il Comune ed il Soggetto Gestore, dallo stesso individuato, sono autorizzate trasmissioni di dati in formato elettronico riguardanti anche l'intera banca dati in possesso del Comune, sempre nel rispetto della sicurezza del trattamento del dato informatico. In particolare la trasmissione deve garantire gli stessi standard di sicurezza previsti per la gestione in locale del dato.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

TITOLO VII – NORME DI RINVIO E FINALI

ART. 7.1 NORME DI RINVIO E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI), dalla tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia e con riflessi sull'applicazione del tributo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2015.